



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE 2 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2. SCOPO

Galileo S.r.l., tenuto conto degli oneri derivanti dal D. Lgs. 231/2001, ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) predisposto sulla base delle indicazioni contenute in detto decreto.

Le esigenze che hanno indotto la nostra Società ad adottare detto modello sono le seguenti:

- promuovere progressivamente il radicamento della cultura della legalità al proprio interno;
- minimizzare i rischi di commissione dei reati da parte delle persone fisiche che operano nell'azienda e/o per l'azienda;
- ottenere benefici inerenti le sanzioni previste nel caso di reati commessi nel proprio interesse o vantaggio (mancata applicazione sanzioni, riduzione pena pecuniaria, mancata applicazione di sanzioni interdittive, sospensione delle misure cautelari, non pubblicazione della sentenza di condanna);
- impedire che un particolare reato, eventualmente commesso, possa verificarsi nuovamente;
- adottare misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- volontà di instaurare un sistema di prevenzione dei reati e controllo allo scopo di realizzare le finalità del decreto legislativo sopra citato.

Sono pertanto descritti nel MOG gli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali che consentono all'Azienda di ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. 231/01 in modo efficace, con l'ulteriore scopo di:

- ✓ *implementare, mantenere attivo e migliorare continuamente il MOG pianificando e assegnando le priorità per i miglioramenti ritenuti necessari;*
- ✓ *assicurare la conformità al MOG;*



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE 2 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- ✓ *dimostrare alle parti interessate tale conformità;*
- ✓ *ottenere e mantenere l'attestazione di conformità del proprio MOG da parte di un Ente terzo;*
- ✓ *gestire il MOG in modo efficiente;*
- ✓ *migliorare la propria immagine interna ed esterna.*

Il MOG definisce inoltre le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione dei propri contenuti, nel rispetto delle normative vigenti di riferimento.

In particolare, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione di determinati reati previsti dal D. Lgs. 231/01, il MOG ha lo scopo di sopperire alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi determinati reati;
- b. prevedere specifiche procedure (protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f. individuare misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività della nostra azienda nel rispetto delle leggi e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- g. prevedere un sistema di controlli, continuativo e dinamico, sulla corretta attuazione del modello;
- h. garantire l'aggiornamento del MOG nel caso:
 - siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni,
 - siano intervenute modifiche sostanziali del panorama normativo di riferimento,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE 2 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione e/o nelle attività aziendali.

2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MOG

L'attività aziendale consiste nella lavorazione in genere di pellami, compresa la produzione e la lavorazione, anche a mezzo e per conto di terzi, l'importazione e l'esportazione di pellami grezzi, semilavorati e finiti nonché tutto l'occorrente per la conceria e la lavorazione di pellame, nonché l'agenzia con o senza rappresentanza, con o senza deposito di pellami e macchine per pellami e affini.

Nell'ambito delle attività/servizi erogati, il MOG si applica a tutte le persone fisiche legate all'azienda da un rapporto che attribuisce loro una posizione apicale o una posizione sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, con riferimento ai reati che questi possono commettere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Presupposto fondamentale per l'applicazione del MOG è che detti reati siano commessi a vantaggio o nell'interesse dell'azienda e che gli stessi siano tra quelli contemplati dal D. Lgs. 231/01.

Tra le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un esponente apicale/rappresentante dell'azienda (di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/01), rientrano i soggetti prestatori di lavoro, in rapporto contrattuale, subordinato o autonomo. Trattasi di persone che, qualunque sia la figura negoziale chiamata a regolare il rapporto, sono soggetti all'altrui comando, trovandosi nell'impossibilità di prendere decisioni autonome e diverse dalle direttive impartite loro da chi ha "potere di comando", cioè poteri di indirizzo e di controllo (il MOG si applica quindi anche nei confronti dei lavoratori autonomi parasubordinati).

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi non parasubordinati (ad es.: i liberi professionisti), premesso che la caratteristica della loro prestazione è la totale



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE 2 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

autonomia, il MOG trova applicazione solo laddove il prestatore autonomo venga a trovarsi in una situazione tale per cui, in qualche modo, perda detta autonomia in rapporto ai soggetti apicali della nostra azienda (soggetto formalmente autonomo ma sostanzialmente sottoposto). In particolare, rientrano tra i soggetti sottoposti quei prestatori di lavoro (*partners*) che – pur non essendo dipendenti dell'azienda – hanno con essa un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'azienda stessa.

Nel presente modello, sono pertanto definiti come “*partners*” tutte le controparti (persone fisiche o giuridiche), con cui la nostra azienda addiviene ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, destinate a cooperare con l'azienda in processi/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01.

I possibili *partners* aziendali sono pertanto i seguenti:

- *lavoratori autonomi non parasubordinati sostanzialmente sottoposti alla nostra azienda;*
- *fornitori di merci o di servizi.*